



Prefettura di Modena



Comune di Modena



Questura di Modena



Comando Provinciale
Carabinieri di Modena



Comando Provinciale
Guardia di Finanza di
Modena

Protocollo di intesa

Mille occhi sulla Città

La Prefettura – UTG di Modena, il Comune di Modena, la Questura di Modena, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena e gli Istituti di Vigilanza privata della Provincia di Modena sotto indicati:



Istituto Prov.le Modenese di Vigilanza
Notturna Diurna e Campestre S.r.l.



Gruppo Sirio S.r.l.



Nuova Emilpol S.r.l.



SE.VI. S.r.l.



System Sicurezza S.r.l.



Consorzio Sicurezza S.r.l.



Ska Sikura Modena S.r.l.



Patria S.p.a.



Coopservice S.c.p.a.



I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti S.r.l.

VISTI il Protocollo di intesa sottoscritto in data 11 febbraio 2010 e rinnovato il 17 dicembre 2013, tra il Ministro dell'Interno, l'ANCI e le associazioni rappresentative degli Istituti di Vigilanza privata, denominato "Mille occhi sulle Città", con l'obiettivo di sviluppare un sistema di sicurezza volto ad integrare le iniziative pubbliche e private nella cornice della "sussidiarietà" e della "complementarietà" ed il Disciplinare, in data 21 giugno 2010, predisposto dall'apposito Tavolo Tecnico istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;

CONSIDERATO che la sicurezza dei cittadini è un bene prioritario per la collettività, alla cui salvaguardia concorre sia l'azione delle Istituzioni pubbliche che dei privati;

RITENUTO necessario realizzare la massima collaborazione tra le Autorità di pubblica sicurezza, le Forze di polizia, la Polizia Locale e gli Istituti di Vigilanza privata, cui è demandato, ai sensi dell'art. 256 *bis* del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni, lo svolgimento dei servizi di "sicurezza complementare", nei limiti fissati dalle disposizioni del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della provincia di Modena, per conseguire l'obiettivo del miglioramento dei livelli di sicurezza in Provincia ha ritenuto di potersi avvalere, attraverso la stipula di una apposita convenzione, anche della cooperazione degli enti privati che operano nel campo della sicurezza cosiddetta "complementare";

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza ed il relativo Regolamento di esecuzione adottato con il citato Regio Decreto 6 maggio 1940, n° 653;

VISTO il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, recante norme per il "*recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare*";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008 n.153 (*Regolamento recante modifiche al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata*);

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 recante "*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*" convertito dalla Legge 24 luglio 2008 n.125;

VISTA la legge 18 aprile 2017, n. 48, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

VISTO il D.M n° 269 del 1° dicembre 2010 riguardante la "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti";

PREMESSO

- che le guardie particolari giurate, nello svolgimento dell'attività dei servizi di sicurezza complementare, affidati dalla committenza all'Istituto di vigilanza da cui dipendono, possono svolgere, altresì, compiti di osservazione per l'acquisizione di elementi di informazione di particolare utilità per le Forze di polizia e per le Polizie locali, per la prevenzione e la repressione di reati, nei limiti di quanto stabilito, dall'art. 54 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, previe intese in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
- che gli Istituti di Vigilanza privata operano in regime di autorizzazione di polizia con il controllo tecnico-operativo del Questore ed hanno il compito istituzionale di vigilare e custodire i beni mobili ed immobili loro affidati;
- che, nell'espletamento della loro attività di prevenzione, gli Istituti di Vigilanza si avvalgono di guardie particolari giurate che operano anche di notte sul territorio della provincia di Modena e, nella maggior parte, armati;
- che le guardie particolari giurate non hanno lo *status* giuridico che consente loro di espletare funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e che, pertanto, il loro coinvolgimento può essere finalizzato, in conformità alle modalità di attuazione stabilite dal Questore di Modena, alla attività di osservazione ed alla conseguente trasmissione delle informazioni alle Forze dell'ordine ed alla Polizia Locale;
- che tale attività di osservazione, utile per una efficace azione di contrasto alle fenomenologie che incidono negativamente sulla sicurezza urbana, potrà contribuire ad ampliare il bagaglio di informazioni necessarie alla Forze dell'ordine e alla Polizia Locale;
- che l'attività di cui trattasi non deve comportare costi ed oneri ulteriori rispetto a quelli sostenuti dalla committenza, all'Istituto di Vigilanza privata per i servizi espletati, costituendo corollario della più generale attività di vigilanza;

CONVENGONO

La Prefettura – UTG di Modena ed il Comune di Modena concordano di attivare sul territorio un piano di collaborazione tra le Forze di polizia, il Corpo di Polizia Municipale e gli Istituti di Vigilanza privata che verrà attuato in conformità alle regole generali contenute nel Disciplinare citato che costituisce parte integrante del presente Protocollo di Intesa, unitamente all'Allegato Tecnico;

Le segnalazioni che possono formare oggetto di comunicazione sono indicate al punto 3) dell'Allegato Tecnico al presente protocollo d'intesa. Tali segnalazioni saranno inoltrate dal Centro di Coordinamento o dalla Centrale Operativa degli Istituti di vigilanza alle Sale Operative delle Forze di polizia e di Polizia locale tramite comunicazioni telefoniche e, nei casi non urgenti, per mezzo di un sistema di Posta Elettronica Certificata – PEC.

I dati contenuti nel messaggio di posta elettronica dovranno comprendere tutti gli elementi identificativi e referenziali dell'Istituto di vigilanza da cui proviene la segnalazione, oltre alla data, all'indirizzo ed alla tipologia della segnalazione.

Le comunicazioni saranno registrate e archiviate informaticamente da un sistema che riunisca i requisiti elencati al paragrafo C) del Disciplinare allegato.

Le informazioni verranno inoltrate, in via generale, alla sala operativa della Questura, nel caso di segnalazioni riguardanti il Capoluogo ed alla centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri, negli altri casi, nonché alla centrale operativa della Polizia Municipale di Modena, per quanto attiene alla sicurezza urbana.

Il Questore di Modena individuerà ed indicherà le modalità operative dell'attività di osservazione cui gli Istituti di Vigilanza dovranno uniformarsi.

Formazione del personale degli Istituti di Vigilanza privata impiegato nel progetto "Mille occhi sulla città".

Per le finalità di attuazione del presente protocollo, l'attività informativa e formativa sul territorio provinciale del personale degli Istituti di vigilanza privata verrà espletata, senza oneri per il bilancio dello Stato, da qualificato personale della Questura e/o del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Modena, ovvero da personale della Polizia locale di Modena per gli aspetti attinenti alla sicurezza urbana, allo scopo di formare le guardie giurate affinché le stesse possano interagire in modo puntuale e compiuto con una struttura istituzionale, nonché svolgere in modo adeguato l'attività di osservazione di tipo preventivo.

In sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, il Prefetto ed il Sindaco di Modena possono valutare l'opportunità di far partecipare le guardie particolari giurate a specifici momenti nell'ambito delle attività formative volte all'aggiornamento professionale del personale delle Forze di Polizia e di Polizia Locale normalmente impiegato nel controllo del territorio ed in attività di prevenzione.

Momenti di formazione potranno, altresì, essere programmati nel quadro delle iniziative promosse dal Comune di Modena ai sensi della

Legge Regionale 24/2003 e dovranno essere portati a conoscenza della Questura di Modena.

Verifiche, integrazioni, modifiche e durata.

La Prefettura – UTG di Modena effettuerà il monitoraggio sull'attuazione del presente protocollo, il cui esito sarà sottoposto periodicamente all'esame del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di verificarne l'efficienza e l'efficacia, le cui valutazioni verranno comunicate al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Potranno aderire al presente protocollo altri Comuni o Unioni di Comuni della provincia di Modena.

Il presente protocollo è immediatamente esecutivo ed è adottato per la durata di tre anni e si intende tacitamente rinnovato per un analogo periodo salva disdetta formale da parte di uno dei soggetti sottoscrittori da comunicare almeno sei mesi prima della data di scadenza prevista.

Oneri.

Gli eventuali oneri aggiuntivi per la realizzazione ed il corretto funzionamento del sistema di messaggistica, compresi quelli derivanti dall'installazione di programmi antivirus, nonché, qualora necessario, la formazione degli addetti alle sale/centrali operative sono a completo carico degli Istituti di Vigilanza.

Modena,



Il Prefetto di Modena

[Handwritten signature]



Il Sindaco del Comune di Modena

[Handwritten signature]

Il Questore di Modena

[Handwritten signature]



Il Comandante Provinciale dei Carabinieri

[Handwritten signature]



Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

[Handwritten signature]



Istituto Prov.le Modenese di Vigilanza
Notturna Diurna e Campestre S.r.l.

[Handwritten signature]



Gruppo Sirio S.r.l.

[Handwritten signature]



Nuova Emilpol S.r.l.

[Handwritten signature]



SE.VI. S.r.l.



System Sicurezza S.r.l.



Consorzio Sicurezza S.r.l.



Ska Sikura Modena S.r.l.



Patria S.p.a.



Coopservice S.c.p.a.



I.V.R.I.
Istituti di Vigilanza Riuniti S.r.l.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE PREDISPOSTO DAL TAVOLO TECNICO ISTITUITO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA VOLTO A PROMUOVERE LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E DELL'IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE

Progetto "MILLE OCCHI SULLA CITTA'"

A) DISPOSIZIONI GENERALI

1. - Il presente disciplinare - ferme restando le procedure per l'inoltro di richieste di pronto intervento e di soccorso pubblico - ha per oggetto la standardizzazione delle procedure e dell'impiego delle tecnologie per la realizzazione della collaborazione informativa tra Istituti di Vigilanza, Forze di polizia e polizia locale, così come convenuto nel Protocollo d'intesa "Mille occhi sulle città" sottoscritto l'11 febbraio 2010, rinnovato il 17 dicembre 2013, dal Ministro dell'Interno, dall'A.N.C.I. e dalle Associazioni rappresentative degli Istituti di Vigilanza Privata. Il documento è stato elaborato in seno al "tavolo tecnico", composto dalle Associazioni firmatarie, dalle Forze di polizia interessate e dai rappresentanti della Polizia locale.
2. La collaborazione informativa si realizza nella comunicazione alle Forze di polizia e, ove presente, alla Polizia locale delle informazioni assunte dalle guardie particolari giurate nel corso dello svolgimento dei servizi di vigilanza, concernenti situazioni di interesse per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana; le relative notizie dovranno essere complete ed attendibili.
3. Il sistema dovrà consentire la comunicazione diretta, anche telefonica, tra le sale e le centrali operative delle Forze di polizia e della Polizia locale ed il Centro di coordinamento o la Centrale Operativa dell'I.V.P. attraverso procedure che garantiscano, in relazione al contenuto delle singole informazioni, la necessaria tempestività.
4. Le sale e le centrali operative delle Forze di polizia e, ove esistenti, quelle della Polizia locale - nei limiti di cui al punto 1.3 dell'allegato tecnico al Protocollo d'intesa - dirameranno le segnalazioni di ricerca al Centro di coordinamento o alla Centrale operativa degli Istituti di Vigilanza privata.
5. Tutte le comunicazioni dovranno essere annotate e registrate informaticamente con le modalità individuate nel presente documento, nell'ambito di quanto stabilito dall'art.54 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196; al riguardo, gli Istituti di Vigilanza privata dovranno attenersi ai requisiti previsti nell'emanando decreto in materia di capacità tecnica degli istituti di vigilanza attuativo delle disposizioni dell'art. 257 R.E. del T.U.L.P.S.
6. Il sistema di gestione del flusso informativo dovrà essere compatibile con i sistemi già presenti nelle sale/centrali operative delle Forze di polizia ed in quelle della Polizia locale.
7. Le specifiche tecniche proposte nel presente documento sono da intendersi come requisiti minimi; potranno, pertanto, essere implementate con soluzioni tecnologiche migliorative purché tali da garantire gli obiettivi prefissati in termini di prestazioni, sicurezza e gestibilità.
8. Gli Istituti di Vigilanza privata saranno individuati dai Prefetti, in base alle specifiche esigenze del territorio e tenendo conto dei requisiti minimi di capacità tecnica e qualità dei servizi previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 257, comma 4, del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S.

B) FUNZIONALITA' DEL SISTEMA

1. Le segnalazioni che possono formare oggetto di comunicazione sono indicate al punto 3) dell'Allegato tecnico al Protocollo d'intesa.
2. Tali segnalazioni saranno inoltrate dal Centro di Coordinamento o dalla Centrale Operativa degli Istituti di Vigilanza alle sale ed alle centrali operative delle Forze di polizia e di Polizia locale tramite comunicazioni telefoniche e, nei

casi non urgenti, per mezzo di un sistema di Posta Elettronica Certificata - PEC. I dati contenuti nel messaggio di posta elettronica dovranno comprendere tutti gli elementi identificativi e referenziali dell'istituto di vigilanza da cui proviene la segnalazione, oltre alla data, all'indirizzo ed alla tipologia di segnalazione. Le comunicazioni saranno registrate e archiviate informaticamente da un sistema che riunisca i requisiti elencati al successivo paragrafo C).

3. Gli eventuali oneri aggiuntivi per la realizzazione ed il corretto funzionamento del sistema di messaggistica, compresi quelli derivanti dall'installazione di programmi antivirus, nonché, qualora necessario, la formazione degli addetti alle sale/centrali operative sono a completo carico degli Istituti di Vigilanza.
4. Il regime di ripartizione delle comunicazioni ai diversi destinatari previsti dal Protocollo prevede che le "informazioni verranno inoltrate, in via generale, alla sala operativa della Questura, nel caso di segnalazioni riguardanti il capoluogo di provincia ed alla centrale operativa del comando Provinciale dei Carabinieri, negli altri casi, nonché alle centrali operative delle Polizie locali, ove esistenti, per quanto attiene alla sicurezza urbana. Restano salve diverse modalità di comunicazione, stabilite in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

C) SICUREZZA DELLE REGISTRAZIONI

Il supporto della memoria presso il Centro di coordinamento o la Centrale Operativa dell'I.V.P. sulla quale sono registrate le comunicazioni, per le finalità d'impiego da parte dell'Autorità giudiziaria, dovrà obbligatoriamente essere:

1. asportabile, o trasferibile in modo non modificabile, da parte degli organi di Polizia Giudiziaria e conseguentemente sostituibile con analogo apparato, a carico degli Istituti, per garantire la continuità del servizio;
2. leggibile attraverso un collegamento rapido ad un generico personal computer, dotato del necessario software di lettura, ma non modificabile nei contenuti;
3. monitorabile, in locale o da remoto, attraverso la registrazione di un file di log di tutte le variazioni di stato di funzionamento dello stesso supporto (il file di log dovrà essere reso disponibile agli organi di P.G. contestualmente al sequestro del supporto);
4. custodito con efficaci misure di protezione.

ALLEGATO TECNICO AL PROTOCOLLO D'INTESA
" MILLE OCCHI SULLA CITTA' "

SOTTOSCRITTO IN DATA 11 FEBBRAIO 2010, RINNOVATO IL 17 DICEMBRE 2013

1 Caratteristiche operative del servizio.

- 1.1 Il servizio si basa sulla collaborazione informativa tra Istituti di vigilanza, organi di polizia e di Polizia locale, per il monitoraggio delle situazioni di interesse per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana, secondo criteri operativi volti a potenziare il controllo del territorio, nonché l'efficacia dell'attività di vigilanza privata.
- 1.2 La collaborazione informativa avviene tra le centrali operative degli Istituti di vigilanza - possibilmente organizzate in modo da individuare un unico punto di contatto - cui le singole guardie particolari giurate comunicheranno tutte le notizie concernenti situazioni di rilievo per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana, assunte durante lo svolgimento dei servizi di vigilanza, e quelle delle Forze di polizia e di Polizia locale.
- 1.3 Le sale o centrali operative delle predette forze di polizia e, ove esistenti, quelle di Polizia locale, ove non ostino esigenze di segretezza o riservatezza operativa o di tutela di dati personali, dirameranno le segnalazioni di ricerca o note d'allarme anche alle centrali operative degli Istituti, in modo che gli stessi possano allertare le rispettive pattuglie, ampliando, così, il numero di operatori in grado di verificare le diverse situazioni.

2 Gestione del servizio.

- 2.1 Ogni notizia, sia in entrata che in uscita, sarà debitamente annotata, secondo quanto stabilito dall'art. 54 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e registrata informaticamente in base alle procedure che verranno stabilite in sede di "tavolo tecnico" di cui al punto 1.5 del Protocollo, al fine di consentire sia una rapida comunicazione che l'espletamento del controllo sulla puntuale osservanza dei nuovi criteri di interscambio da parte di tutti i soggetti interessati, estrapolando il numero delle note girate, la rispondenza ai parametri sopra introdotti, la rapidità dello scambio ed ogni altro elemento di verifica.

3 Definizione delle informazioni che possono formare oggetto di comunicazione.

3.1 Le segnalazioni potranno riguardare:

- a) la presenza di mezzi di trasporto o di persone sospette;
- b) l'eventuale fuga di mezzi o persone dal luogo del delitto;
- c) la segnalazione di auto o moto rubate;
- d) la segnalazione di bambini, persone anziane, persone in stato confusionale ed in evidente difficoltà;
- e) la segnalazione della presenza di ostacoli sulle vie di comunicazione;
- f) l'interruzione dei servizi di fornitura di fonti energetiche;
- g) la segnalazione di allontanamento da presidi ospedalieri di persone anziane o in trattamento sanitario obbligatorio;
- h) la segnalazione di ogni altra situazione che faccia ritenere imminente la commissione di reati;
- i) le situazioni particolarmente significative di degrado urbano e disagio sociale.